

COMUNE DI SONICO - Provincia di Brescia

CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO

PARTE IMMOBILE "EX SCUOLE ELEMENTARI DI RINO"

N. di Rep. 942

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno DODICI del mese di LUGLIO

(12/07/2023)

in Sonico, nella residenza municipale, in Piazza IV Novembre al civico n. 1,

tra

il **Comune di Sonico** (BS), con sede in (25048) Sonico, Piazza IV Novembre n. 1,

C.F. 00882630171 e P.IVA 00584930986, in quest'atto rappresentato dal Sindaco

pro tempore Pasquini Gian Battista – C.F. PSQGBT51T11I831H, munito dei

necessari poteri in forza della Delibera di Giunta n. 54 del 29/06/2023, ("Comune"),

E

L'Associazione Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo, con sede legale in

(25048) Sonico via Nazionale n°39 C.F. 99001500174, in quest'atto rappresentata

dal Sig. Matteo Fanetti – C.F. FNTMTT01A23D34R, nella sua qualità di Presidente,

domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei necessari poteri

("Associazione"),

PREMESSO che

– il Comune di Sonico è proprietario dell'edificio ex scuola elementare di Rino,
meglio illustrati nell'allegata planimetria;

– il Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo ha avanzato la richiesta di
ottenere uno spazio di proprietà comunale da utilizzare come sede

associativa;

– il Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo ha da sempre collaborato attivamente con l'Amministrazione comunale, presenziando alle celebrazioni civili e religiose del territorio comunale;

– l'Associazione svolge attività di tipo culturale senza fini di lucro;

– si rende necessario procedere alla stipula di un comodato ad uso gratuito tra il Comune di Sonico e l'Associazione al fine di definire compiutamente i rapporti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Sonico concede in utilizzo gratuito esclusivo all'Associazione Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo, il piano secondo dell'edificio "Ex Scuole elementari di Rino" di proprietà comunale, nonché n°1 stanza al piano primo dello stesso edificio, identificato al catasto fabbricati NCT FOGLIO 25 MAPPALE 57 categoria B4 classe Unica rendita catastale euro 1.946,31 secondo l'allegata planimetria (Allegato A).

L'utilizzo dei locali viene concesso all'associazione quale sede della stessa e potrà essere impiegato per lo svolgimento di tutte le attività consone ad essa collegate, oltre che per l'archiviazione di documenti secondo modalità previste dalle norme antincendio.

La sede non potrà essere ceduta in utilizzo a terzi da parte dell'Associazione, mentre l'Amministrazione Comunale, ne potrà disporre previa richiesta.

L'Associazione fornirà all'Amministrazione la propria partecipazione e

collaborazione per la promozione e la organizzazione di iniziative destinate agli abitanti del Comune.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Il contratto di comodato gratuito ha durata a tempo indeterminato, come acconsentito dagli artt. 1809 e 1810 del Codice Civile e di avvalersi della possibilità di restituzione dello stabile per necessità o avvenimenti sopravvenuti, dando comunque un termine di preavviso di almeno 2 mesi.

ART. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE

L'utilizzo dei locali viene concesso senza richiesta di alcun onere economico ma è subordinato al rispetto delle condizioni fissate a carico dell'associazione di cui al precedente articolo 1.

ART. 4 - MIGLIORIE

L'Associazione non potrà apportare alcuna modifica alle strutture edili ed agli impianti del locale in uso, né installare particolari attrezzature salvo richiesta motivata e documentata da presentare all'Amministrazione Comunale. Quest'ultima dovrà fornire espressa approvazione prima dell'esecuzione dei lavori.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE/ENTE AFFIDATARIA

L'Associazione affidataria è responsabile dei danni che dovessero verificarsi ai locali, alle strutture, alle attrezzature, agli impianti, arredi, spazi e a tutto quanto riceve in uso con la presente convenzione, compresi i danni che venissero causati a terzi, da terzi e/o dai propri associati, avendo a copertura polizza assicurativa adeguata.

ART. 6 - UTENZE

Le spese dei consumi di energia elettrica e riscaldamento, sono a carico del Comune di Sonico.

ART. 7 – MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria dei locali concessi, la pulizia e la tinteggiatura spettano all'Associazione la quale, al termine della durata della presente convenzione dovrà rendere lo spazio occupato, nonché gli arredi, gli impianti e le attrezzature ivi ubicate nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi.

ART. 8 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Le spese e gli interventi di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune di Sonico.

ART. 9 – NORME DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il buon andamento dell'utilizzo dei locali e delle parti comuni e, in caso di verifica negativa, di recedere dalla presente convenzione mediante atto scritto e motivato inviato a mezzo di raccomandata. Allo scopo l'Associazione si impegna a consentire l'accesso ai dipendenti comunali preposti a vigilare l'andamento degli obblighi stabiliti. Tutto quanto non previsto dalla presente convenzione e che si renda necessario di volta in volta, verrà determinato e concordato fra il Presidente dell'Associazione ed il Sindaco pro-tempore del Comune di Sonico.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il mancato rispetto da parte dell'Associazione, anche di una sola obbligazione di quelle previste nella presente convenzione, comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione. La risoluzione potrà essere richiesta dalle parti in qualsiasi momento, dandone preavviso di 30 giorni alla controparte mediante comunicazione raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di risoluzione del contratto, tutti i beni mobili ed immobili, oggetto della presente convenzione ritorneranno automaticamente nel possesso e nella piena disponibilità ed utilizzo del Comune di

Sonico.

ART. 11 - NORME DI RINVIO

Le parti convengono di rivedere, aggiornare o modificare la presente convenzione qualora dovessero mutare le condizioni ivi contenute.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora i dati dell'Associazione oggetto di trattamento da parte del Comune dovessero rientrare nell'ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il Comune informa L'Associazione che i dati personali di quest'ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell'informativa ex articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679, che verrà consegnata al Associazione al momento della sottoscrizione del Contratto.

Art. 13 - TRIBUTI E SPESE

La registrazione del presente Contratto sarà effettuata, entro i termini di legge, dall'Associazione, il quale si impegna a trasmettere al Comune, immediatamente dopo la registrazione, copia del documento attestante l'assolvimento del predetto impegno.

I tributi, i bolli nonché tutte le spese inerenti e conseguenti il presente Contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'Associazione.

dalla legge italiana.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sonico,

per COMUNE DI SONICO – Pasquini Gian Battista

per ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE BANDISTICO SAN LORENZO –

	Fanetti Matteo	